

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1981

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione MURMURA
indi del Presidente della 2^a Commissione DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Disposizioni sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato » (520), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Rinvio della discussione)

« Provvidenze per il personale della magistratura » (1261), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE:

— Murmura	Pag. 90, 93, 95 e <i>passim</i>
— De Carolis	114, 115, 116 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC)	97, 112, 113 e <i>passim</i>
BONIFACIO (DC)	103, 106, 109 e <i>passim</i>
BRANCA (DC)	102
CALARCO (DC)	102, 103
CONTI PERSINI (PSDI)	94, 95
COCO (DC)	116
DI LEMBO (DC)	101
FILETTI (MSI-DN)	94

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	Pag. 108, 109, 111 e <i>passim</i>
GOZZINI (Sin. Ind.)	96
RICCARDELLI (Sin. Ind.)	99
SAPORITO (DC), relatore alle Commissioni	90, 106, 114 e <i>passim</i>
SCAMARCIO (PSI), relatore alle Commissioni	92, 96, 107, 114 e <i>passim</i>
SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	95
TROPEANO (PCI)	95, 96, 106
VALIANI (PRI)	93
VITALONE (DC)	116

Presidenza del Presidente
della 1^a Commissione MURMURA

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Disposizioni sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato » (520), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Rinvio della discussione)

« **Provvidenze per il personale della magistratura** » (1261), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione degli articoli, con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato », d'iniziativa dei senatori Rosi, Bausi e De Carolis.

Data l'identità della materia, il disegno di legge potrebbe essere discusso congiuntamente al disegno di legge recante: « Provvidenze per il personale della magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati, pure iscritto all'ordine del giorno di questa Commissione.

Faccio tuttavia presente alle Commissioni che, nella giornata di ieri, è stato assegnato dalla Presidenza del Senato in sede redigente alla 1^a ed alla 2^a Commissione riunite il disegno di legge n. 1268 recante: « Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato ».

Dovendo, di conseguenza, le Commissioni riunite discutere nel corso della prossima settimana tale disegno di legge propongo che a quella sede venga rinviata anche la discussione del disegno di legge n. 520 di iniziativa del senatore Rosi ed altri riguardante anch'esso, in modo specifico, disposizioni sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il personale della magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni sul disegno di legge il senatore Saparito per la 1^a Commissione ed il senatore Scamarcio per la 2^a Commissione.

S A P O R I T O, *relatore alle Commissioni.* Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1261, nel testo approvato dalla Camera dei deputati al nostro esame, definisce alcune limitate ma significative provvidenze a favore del personale della magistratura.

Il provvedimento arriva all'esame del Parlamento in un momento molto delicato della vita del paese, in un clima arroventato nel quale l'attenzione che le forze politiche ed il Governo stanno dedicando alla materia ed ai problemi in genere dei magistrati facilmente, ma direi anche falsamente ed artificialmente, può essere interpretata come suscitata da spinte emotive e sotto la urgenza di avvenimenti talvolta anche tragici.

Questa accusa va, ovviamente, respinta perchè l'attenzione delle forze politiche e del Governo nei confronti della magistratura non è solo di oggi, anche se il succedersi degli avvenimenti ha reso più urgenti alcune ridefinizioni del trattamento economico nonchè una serie di provvedimenti nella prospettiva di una revisione dell'ordinamento e della funzione del magistrato.

L'altra accusa, che pure è stata formulata nei confronti di questo provvedimento da qualche parte politica, è che esso non si inscriverebbe nella necessaria contestualità che pure l'attuale fase attraversata dal nostro ordinamento richiederebbe; da parte di alcuni si richiedeva infatti che il provvedimento relativo alle provvidenze economiche ai magistrati venisse accompagnato dall'adozione di altri provvedimenti, pure urgenti, concernenti altri aspetti istituzionali e ordinamentali della funzione del magistrato.

La contestualità, però, non può essere intesa come contemporaneità e mi par di poter dire che il provvedimento in discussione rappresenta una anticipazione rispetto a quello che dovrà essere il « pacchetto » globale dell'intervento che il Governo dovrà adottare e che le forze politiche dovranno esaminare ed approvare per assicurare un maggior grado di funzionalità alle diverse strutture del settore della giustizia.

Va, quindi, per correttezza respinto questo rilievo in quanto in tale direzione si pone la normativa in discussione che non solo non contraddice l'esigenza segnalata ma ne anticipa alcune realizzazioni affrontando taluni problemi che attengono, a ben esaminare la questione, precisamente ad un prioritario bisogno: quello di assicurare un più decoroso trattamento economico ai magistrati che, sappiamo, non solo per questo, ma per tutti i settori dei dipendenti pubblici, costituisce sempre la premessa essenziale per una maggiore funzionalità del sistema.

Va respinto, infine, anche il rilievo secondo il quale Governo e Parlamento risponderrebbero in termini di provvidenze economiche allo scontento della categoria che è determinato — è inutile volerlo nascondere — da altri più importanti motivi. Anche a questo rilievo dobbiamo rispondere che il provvedimento punta seriamente e concretamente a porre i magistrati in condizioni di lavorare con serenità. Con ciò non intendo sottovalutare l'esigenza di adottare in tempi brevi una serie di interventi che anche sotto altri aspetti, dovranno garantire l'auspicata rivalutazione della funzione del giudice su cui non è difficile, e non sarà difficile nel futuro, determinare e registrare unità di consensi da parte di tutte le forze politiche e del Governo.

Come d'abitudine, il relatore della 1^a Commissione si atterrà prevalentemente agli aspetti di costituzionalità del provvedimento in discussione, lasciando al collega relatore della 2^a Commissione l'esame di merito del provvedimento stesso. L'articolo 1 prevede un adeguamento automatico della retribuzione tabellare di tutti i magistrati senza, quindi, alcuna distinzione, con l'introduzione, però, di nuovi criteri per l'applicazione di tale automatismo, riferito ai benefici medi *pro capite* conseguiti dalla categoria del pubblico impiego e non, come era in passato, all'aumento del costo della vita. Il nuovo sistema, come è facile comprendere, lega in qualche modo i miglioramenti economici tabellari di tutta la magistratura alla contrattazione collettiva. Ciò, anche sotto il profilo giuridico e costituzio-

nale, non deve essere inteso negativamente, bensì in senso positivo perchè in tal modo si assicurano i meccanismi di perequazione e si tolgono spazi ad eccessive differenziazioni nell'ambito del trattamento economico.

La formulazione dell'articolo 2, che si presenta certamente elaborata, non mi sembra, comunque, scorretta sotto il profilo costituzionale e del rispetto dei principi dell'ordinamento. Anche i meccanismi di anticipazione annuale con il sistema degli acconti sui miglioramenti previsti poi definitivamente nei calcoli triennali, quindi con il conguaglio finale al termine del triennio, mi sembrano (anche dopo la discussione sul rapporto Giannini) garantiti altresì sotto il profilo dell'attuabilità amministrativa.

Qualche perplessità presso l'altro ramo del Parlamento è sorta circa le disposizioni dell'articolo 3.

Mentre, infatti, l'articolo 1 non prevede alcuna distinzione nell'ambito della magistratura, l'articolo 3 istituisce una indennità speciale non pensionabile soltanto per i magistrati ordinari. Si è detto che tale articolo può dar luogo a qualche censura di illegittimità sotto il profilo costituzionale, non assicurando parità di trattamento a persone che svolgono la stessa funzione. In realtà, anche se in apparenza tali rilievi possono sembrare degni di considerazione, sappiamo tutti che il principio dell'uguaglianza deve essere inteso anche in senso logico. È vero che l'esercizio della funzione giurisprudenziale è uguale per tutta la categoria interessata, ma è anche vero che esistono differenze di posizione e di situazione (e in questo momento tutti lo possiamo testimoniare) fra i diversi rami dell'ordinamento giudiziario.

L'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede un adeguamento delle indennità speciali, mentre sarebbe auspicabile che un adeguamento vi fosse, anche in comparazione e in considerazione del sistema di adeguamento automatico previsto dall'articolo 1. Sappiamo che l'indennità speciale dovrà essere assorbita in pochissimo tempo (forse entro lo stesso triennio) dall'aumento del costo della vita; pertanto non mi sembra scorretto, anche sotto il profilo della legit-

timità costituzionale, prevedere meccanismi di adeguamento.

Il secondo comma dell'articolo 3 estende per metà l'erogazione di tali indennità agli uditori giudiziari fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, quando, ovviamente, scatta l'indennità speciale nella sua completezza.

L'articolo 4 nell'altro ramo del Parlamento è stato del pari oggetto di alcuni rilievi. Ma la formulazione attuale, che va incontro a legittime esigenze di funzionalità delle strutture giudiziarie, non mi sembra possa dar luogo a violazione del principio della inamovibilità dei magistrati. Soltanto una forzatura interpretativa dell'articolo in questione potrebbe far pensare che in qualche modo si voglia incidere su questo principio, che rappresenta uno dei capisaldi della struttura della magistratura voluta dal nostro ordinamento costituzionale.

Sull'articolo 5 non ho da muovere rilievi. Tale disposizione prevede un aumento di organico della magistratura e l'utilizzo dell'aumento stesso in base a principi ispirati a criteri di funzionalità. Quindi, non un aumento indifferenziato di unità organiche del ruolo della magistratura, ma un incremento da utilizzare secondo precise priorità, per una maggiore funzionalità.

Per quanto riguarda l'articolo 6 e l'articolo 7, non mi pare che vi siano motivi di rilievo per cui, in qualità di relatore della 1^a Commissione, io debba fare delle osservazioni. Sul merito del contenuto del provvedimento, cederei la parola al collega relatore Scamarcio, che riferisce per conto della Commissione giustizia.

S C A M A R C I O, *relatore alle Commissioni*. Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli Sottosegretari, il disegno di legge, così come approvato dalle Commissioni 1^a e 4^a della Camera dei deputati, soddisfa, in linea di massima, le aspirazioni e le esigenze dei magistrati ordinari i cui stipendi, per effetto del progressivo e vertiginoso aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni, hanno subito, dal luglio 1972 ad oggi, una perdita del potere d'acquisto, che sembra aggirarsi sul 45 per cento in media.

Il disegno di legge prevede, innanzitutto, il recupero, peraltro solo parziale, del perduto potere di acquisto attraverso ritocchi tabellari della retribuzione in misura pari ad un aumento del 18 per cento dell'ammontare lordo. Prevede, inoltre, l'attribuzione, in via provvisoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico di tutte le magistrature, di un'indennità non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue lorde, la cui finalità è duplice: garantire, da un lato, « una sorta di rimborso per gli oneri funzionali e strumentali connessi con l'espletamento dell'attività giudiziaria » (così si esprime la relazione del Guardasigilli che accompagna il disegno di legge) e, dall'altro, contenere la tendenza all'esodo, particolarmente accentuata in questi ultimi tempi, là dove, a causa degli attacchi terroristici all'ordine democratico, divenuti sempre più frequenti e gravi, si richiede invece un potenziamento della magistratura come istituzione e come organizzazione. Esigenza, quest'ultima, già in parte riconosciuta dall'articolo 5 del disegno di legge in discussione, il quale prevede un aumento del ruolo organico della magistratura di 150 unità. È comunque evidente che una soluzione a questo ultimo problema potrà venire solo dalla definizione dell'esame dei disegni di legge nn. 948 e 949 concernenti l'uno le norme sull'ingresso in magistratura, mentre l'altro è rivolto a conseguire l'aumento del contingente di uditori giudiziari, nonché l'introduzione di nuove disposizioni sul concorso in magistratura. Questo esame è in corso davanti alla Commissione giustizia.

La *ratio* del provvedimento che le Commissioni riunite sono chiamate a varare, al di là della doverosa esigenza di fronteggiare stati di disagio economico ormai insostenibili, ha soprattutto un senso: quello di far prendere atto di una verità, perchè fra poco potrebbe essere troppo tardi. Non ci vuole, infatti, molto a prevedere che con gli stipendi attuali non solo diventeranno sempre meno numerose le vocazioni per la magistratura di persone tecnicamente preparate e di accettabile dignità, ma l'esodo, che già è in atto, assumerà dimensioni più massicce e potrà diventare preoccupante il

fenomeno di magistrati spinti dalla necessità a cercare attività meno stressanti ed economicamente più soddisfacenti. Quando tutto questo sarà accaduto, e certamente accadrà se il disegno di legge non dovesse essere approvato, ogni tentativo di rinnovare la giustizia sarà divenuto inutile perchè non è nemmeno pensabile che questa possa funzionare efficacemente con pochi giudici e, per di più, mediocri.

Il disegno di legge in parola ha ribadito il principio (già contenuto negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97) concernente l'adeguamento automatico degli stipendi dei magistrati secondo una periodicità triennale e con un particolare meccanismo.

Va, però, precisato che in detta legge il parametro di riferimento adottato era costituito dal solo stipendio base senza tener conto di tutti gli altri emolumenti ed indennità accessorie che, specie negli ultimi tempi, hanno assunto ritmi, natura e proporzioni considerevoli. In tal modo, si sarebbe verificato un progressivo e notevolissimo declassamento della posizione economica della magistratura rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici.

Conscio di questa situazione, il Governo aveva proposto un perfezionamento di tale meccanismo di adeguamento, rilevatosi insufficiente, usando come « parametro » non più la sola voce « stipendio » ma quella degli « incrementi realizzati a qualsiasi titolo per effetto della contrattazione dalle altre categorie dei pubblici dipendenti ».

In contrasto con tale impostazione, fortemente sentita dalla magistratura, le Commissioni 1^a e 4^a della Camera hanno emendato in proposito il testo originario del disegno di legge, indicando come parametro per l'adeguamento le sole « voci retributive pensionabili ». E poichè tale espressione, sostanzialmente, riproduce il significato della formula « stipendio », usata dall'articolo 11 della citata legge n. 97, si viene in tal modo a vanificare l'innovazione proposta dal Governo che, peraltro, costituiva e costituisce uno dei punti qualificanti della normativa, che viene incontro ad esigenze irrinunciabili della magistratura ordinaria.

È opportuno, pertanto, l'emendamento soppressivo proposto dal Governo dell'aggettivo: « pensionabili » riferito alle: « voci retributive » nel primo capoverso dell'articolo 2 del testo licenziato dalla Camera. In tal modo, perfezionandosi il citato sistema di adeguamento, si assicurerebbe finalmente una vera indipendenza economica alla magistratura, evitando al contempo una periodica conflittualità tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato. Altresì favorevole si dichiara il relatore agli altri due emendamenti, specie per quanto riguarda la proposta di indicizzare anche la nuova indennità concessa ai magistrati ordinari.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal solo Gruppo socialdemocratico, il relatore si riserva di prendere posizione in merito dopo aver ascoltato il parere del Governo ed il necessario parere preventivo circa la sua copertura finanziaria nonchè dopo aver valutato il contenuto degli interventi degli altri colleghi che di certo si pronunceranno al riguardo.

Il relatore, pertanto, si rimette alle Commissioni per una sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L I A N I . Signor Presidente, devo dire che sono veramente favorevole a questo disegno di legge, ma faccio presente che esso non può essere disgiunto dall'attualità, e non solo dall'attualità del terrorismo ma, come è esplicito nel disegno di legge medesimo, dall'attualità dell'inflazione. Il che significa che mentre concediamo questi adeguamenti di stipendio ai magistrati per funzioni eminenti che svolgono in generale e, in particolare, in un momento in cui imperversano il terrorismo e la delinquenza comune (quest'ultima non dobbiamo dimenticarla perchè è quella che preoccupa la grande maggioranza dei cittadini), mentre, dunque, dobbiamo rafforzare la loro posizione economica, purtroppo già erosa dall'inflazione, dobbiamo anche fare in modo che questi aumenti vengano concessi a loro e non anche ai tre milioni, o quanti sono,

di pubblici dipendenti, perchè in quest'ultimo caso avremmo un tale aumento dell'inflazione da annullare i benefici stessi che ci accingiamo a votare a votare a favore dei magistrati.

Devo dire, poi, che non ho capito per quale motivo — se è per motivi di economia, penso che sia un'economia mal applicata — l'emendamento del Governo all'articolo 2 riduce dal 40 al 30 per cento l'acconto ai magistrati.

F I L E T T I. Signor Presidente, esprimo il parere favorevole della mia parte politica sul disegno di legge facendo soltanto qualche breve osservazione.

Mi sembra che sia opportuno un adeguamento degli stipendi e degli emolumenti in genere a favore della magistratura se è vero, come è vero, che vogliamo che i magistrati si caratterizzino per l'alto spirito di professionalità e per la competenza alla quale si debbono attenere nell'espletamento del loro mandato. È evidente che la retribuzione deve essere adeguata, in relazione allo svolgimento di questo mandato, ai compiti che sono demandati ai magistrati.

Sull'articolato mi permetto di fare qualche rilievo, solo per *incidens* e non presentando alcun emendamento, in relazione all'esigenza di licenziare quanto più presto possibile il disegno di legge e di tradurlo in legge. In particolare, desidero fare qualche rilievo sugli articoli 3 e 5 del provvedimento.

All'articolo 3 è prevista l'istituzione di una indennità speciale, non pensionabile in linea provvisoria, perchè esso recita: « Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ... ». Mi sembra che l'istituzione di questa indennità si debba giustificare in maniera concreta, mentre il disegno di legge prevede solo una espressione di carattere generico che si riferisce agli oneri che gli stessi, cioè a dire i magistrati, incontrano nello svolgimento della loro attività. Mi permetto di rilevare che qualsiasi attività importa degli oneri e, quando nel presente provvedimento si fa un riferimento generico agli oneri, non

si dice qual è il motivo vero per cui si dà questa indennità speciale. Forse sarebbe stato opportuno chiarire un po' meglio dicendo: è un'indennità di rischio; è un'indennità di studio, eccetera.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 5, il problema è di carattere generale. Già il Ministero di grazia e giustizia ha presentato un altro disegno di legge del quale ci siamo occupati proprio questa mattina in Commissione giustizia e, quando abbiamo discusso specialmente in tema di bilancio del suddetto Dicastero e della cosiddetta crisi della giustizia, quasi sempre abbiamo detto che non si tratta di un problema di organizzazione della giustizia (abbiamo sempre detto che il numero dei magistrati sarebbe sufficiente per l'espletamento del mandato), ma che si tratta soltanto di un problema di distribuzione dei magistrati e di riforma dell'ordinamento giudiziario in genere.

Vogliamo ora accrescere il ruolo organico con 150 unità? Non so se ciò sia necessario; forse non lo è, però al secondo comma di questo articolo 5 vi è un riferimento, anch'esso un po' generico, alle esigenze determinate dalla gravità del carico di lavoro. Evidentemente, ci si vuole riferire alle carenze che si manifestano in determinati distretti giudiziari, laddove il lavoro è molto più intenso rispetto al lavoro che vi è in altre preture, in altri tribunali, in altre Corti d'appello.

Pertanto, pur formulando questo mio rilievo solo per *incidens*, prego le Commissioni riunite, quando avremo modo di esaminare l'aumento dell'organico dei magistrati ai sensi del disegno di legge n. 949, di porre attenzione più al problema della professionalità che all'aumento vero e proprio del numero dei magistrati.

Ciò detto, confermo il voto favorevole della mia parte politica sull'insieme del disegno di legge.

C O N T I P E R S I N I. Signor Presidente, desidero esprimere il più favorevole consenso a questo provvedimento.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati, concordo con il relatore Scamarcio

sull'emendamento 3-bis, che prevede l'estensione degli stessi provvedimenti ai giudici militari. Ritengo che la richiesta sia abbastanza modesta dato l'esiguo numero di questi; se non ho notizie errate, mi pare che gli interessati siano in numero variabile fra 72 e 76.

S P I N E L L I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vi è uno specifico provvedimento presentato dal Governo per quanto riguarda le altre magistrature.

C O N T I P E R S I N I. La ringrazio di questa notizia, onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis, chiedo che la norma preveda il collocamento a riposo dei magistrati all'inizio dell'anno giudiziario, così come viene fatto per il personale docente della scuola.

T R O P E A N O. Signor Presidente, ritengo che una considerazione da fare, giungendo ad esaminare questo provvedimento, è che probabilmente si è perduto eccessivo tempo, perchè ci sono voluti ben otto mesi di discussione per approdare finalmente al suo esame.

P R E S I D E N T E. Al Senato il disegno di legge è pervenuto soltanto da pochi giorni.

T R O P E A N O. Non parlavo del Senato.

Circa la ragione di questa mia doglianza, dirò subito che, quando nel luglio dello scorso anno ci accingemmo a discutere dell'adeguamento della retribuzione dei magistrati, c'era stato un impegno preciso del Governo; il Ministro dell'epoca ci aveva richiesto la sospensione temporanea della discussione dei provvedimenti, che erano già all'esame di questo ramo del Parlamento, con l'impegno che nel giro di qualche settimana soltanto avrebbe presentato non un disegno di legge autonomo ed organico ma emendamenti da prendere in considerazione nel contesto delle proposte che stavamo

già esaminando. E questo avveniva anche in seguito ad una serie di incontri che vi erano stati sia con la stessa Associazione magistrati che con la Presidenza della nostra Commissione e la Presidenza della Commissione giustizia della Camera. Senonchè, ad un certo momento, il Governo ritenne di scavalcare il Senato, per cui dovemmo accantonare i provvedimenti che stavamo già esaminando per attendere il nuovo provvedimento presentato dal Governo alla Camera dei deputati. Questo è il motivo per cui lo discutiamo a così lunga distanza di tempo. Ad ogni modo, finalmente lo discutiamo e credo che questo sia un fatto positivo.

Il provvedimento, sotto certi aspetti, era già atteso all'indomani della definizione della già citata legge del 2 aprile 1979, perchè tutti noi ricordiamo in che modo approvammo quelle disposizioni-stralcio rispetto a quelle più complesse che stavamo esaminando in quel momento. Lo facemmo sotto la spinta di alcune richieste pressanti, rispondendo all'esigenza di venire subito incontro a certe richieste dei magistrati, riservandoci poi di riprendere il discorso per quanto riguardava il resto del provvedimento, che non potevamo certamente abbandonare e che già avevamo all'esame della stessa Commissione.

Il disegno di legge in discussione prevede un aumento, senatore Scamarcio, maggiore del 18 per cento perchè, in conclusione, si è pervenuti all'aumento del 20 per cento sulle retribuzioni tabellari, mentre il 18 per cento era la previsione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo presentato alla Camera. Così come la massa di denaro che il Governo riteneva di reperire in quel momento per metterla a disposizione dei magistrati ai fini della corresponsione di una indennità, che allora si riteneva di funzione, speciale o di altro tipo, è una massa diversa e maggiore di quella che allora si pensava potesse essere disponibile, tant'è che mentre allora si parlava di una indennità che doveva aggirarsi intorno alle 300.000 lire mensili, abbiamo oggi una indennità di 4.400.000 lire annue.

Ora, credo che questo sia un elemento positivo da considerare. Ritengo che l'adeguamento triennale, così come è previsto nell'attuale disegno di legge e che, in fondo, non si discosta molto da quello che faticosamente avevamo costruito nel momento in cui approvammo la legge del 1979...

S C A M A R C I O, *relatore alle Commissioni*. È uguale.

T R O P E A N O. Non è uguale. Secondo me si tratta di miglioramenti giusti ed opportuni che, accompagnati dalla corresponsione degli acconti annuali, mi pare possano soddisfare appieno le esigenze dei magistrati.

Per quanto riguarda alcune esigenze manifestate alla Camera, voglio far presente che noi stessi ci eravamo resi promotori, in quella sede, di uno degli emendamenti che prevedeva espressamente l'adeguamento dell'indennità speciale corrisposta ai magistrati; ma la Camera non pervenne al suo esame definitivo ed alla sua approvazione per la preoccupazione di ritardare l'approvazione del disegno di legge, avendo la Commissione finanze dichiarato di non poter dare una risposta positiva nel giro di poche ore. Si era comunque avuto l'impegno, cui il Governo ha tenuto fede attraverso la presentazione dell'emendamento attuale, di riprendere al Senato la proposta da noi avanzata alla Camera.

Posso pertanto anche esprimere il parere favorevole del nostro Gruppo per quanto riguarda gli emendamenti al nostro esame.

Vorrei però accennare ad una voce che, in queste ultime ore, è circolata nei corridoi del Parlamento; si dice di preoccupazioni manifestate da alcuni magistrati: sembrerebbe cioè che non vi sia l'intera copertura della spesa prevista dal provvedimento. Il fatto sarebbe troppo grave e credo che comunque non dovrebbe comportare un ritardo nell'approvazione del provvedimento, al cui varo oggi dobbiamo pervenire. Vuol dire che il Governo sarà impegnato a trovare con proprie iniziative le somme necessarie a coprire le differenze, onde assicurare la copertura della spesa. Non pos-

siamo però non rilevare il fatto che incongruenze del genere si verificano molto spesso: ci si trova infatti frequentemente, nel momento in cui bisogna decidere, a scoprire che la copertura è solo parziale. Mi sembra, quindi, che dovremmo richiamare il Governo ad una maggiore attenzione, nell'esame dei provvedimenti che vengono sottoposti alla nostra approvazione, perchè si pervenga a reperire tempestivamente i fondi necessari.

Certo è che nello stesso tempo in cui approviamo il provvedimento dobbiamo impegnarci a portare avanti — più speditamente di quanto abbiamo fatto finora — una serie di altri provvedimenti di natura diversa, ma che vanno incontro alla esigenza di dare impulso maggiore a tutte le iniziative che possono concorrere a superare quella crisi che ancora travaglia l'Amministrazione della giustizia in tutto il paese.

Dobbiamo peraltro dare atto ai magistrati del fatto che ogniqualvolta hanno avuto occasione di incontrarsi con noi non hanno posto al centro delle loro richieste unicamente rivendicazioni economiche ma anche una serie di provvedimenti volti ad andare incontro alle esigenze che abbiamo manifestato.

G O Z Z I N I. Sono convinto anch'io che il provvedimento era dovuto; e se è stato in qualche misura ritardato, ciò non è imputabile certo al Senato.

Naturalmente i meccanismi di indicizzazione automatica dovrebbero far sì che siano evitate — almeno a breve e medio termine — altre situazioni di conflitto con la magistratura per quel che riguarda il trattamento economico. Lo spero, ma non mi illudo.

Desidero semplicemente segnalare due motivi, non di perplessità sul provvedimento, ma di disagio nell'approvarlo. Il primo riguarda il fatto, già posto in evidenza dal collega Tropeano, che l'aumento delle retribuzioni ai magistrati non incide per nulla sul complesso dei provvedimenti legislativi che dobbiamo adottare per riformare l'Amministrazione della giustizia e porla in grado di far fronte alle nuove esigenze. Tali

provvedimenti, che i magistrati stessi sollecitano, dobbiamo sentirli quotidianamente come impegni parlamentari tra i più pressanti: impegno nel portare avanti quei provvedimenti legislativi che già, faticosamente e lentamente, seguono il loro *iter*; impegno a proporre — specie da parte del Governo — altri, in primo luogo là dove già qualcosa è iniziato.

Il secondo motivo di disagio riguarda il rapporto tra le retribuzioni dei magistrati e quelle degli altri dipendenti, funzionari, servitori dello Stato. Ciò sotto due aspetti: il primo è quello, segnalato già dal senatore Valiani, del possibile innescarsi di una corsa ad ulteriori rivendicazioni; il secondo riguarda quei magistrati, in modo particolare (non molti percentualmente, lo sottolineo), i quali non solo lavorano quattordici e più ore al giorno e si portano il lavoro a casa la domenica, ma rischiano la vita. In questi casi mi chiedo se il trattamento che stabiliamo con il disegno di legge sia equo o iniquo rispetto a quello attribuito ad altri dipendenti, funzionari, dirigenti dello Stato, di enti pubblici economici o meno: trattamento fino a cinque volte superiore a quello di questi magistrati.

Implicitamente lo Stato usa una filosofia economicistica di bassa lega per quanto riguarda i dirigenti degli enti economici: ci troviamo allora di fronte ad un problema che il Parlamento italiano ha già studiato molto attentamente e sul quale è stata stesa una relazione dalla Commissione presieduta dal senatore Coppo; relazione pubblicata nel 1977, discussa dal Senato un anno e mezzo dopo, cioè nell'ottobre 1978, se non vado errato, ma che non ha dato il frutto richiesto e necessario, cioè una gabbia legislativa entro cui definire, determinandoli *a priori*, i rapporti tra le retribuzioni. In assenza di tale gabbia contribuimo in qualche modo alla degradazione, all'anarchia della nostra società, al disfrenameo di quelle che possiamo chiamare aspirazioni corporative, legittime fino a che la gabbia legislativa non esisterà.

E vorrei concludere con un riferimento — certo fuori tema, signor Presidente, ma penso che lei ed i colleghi me lo consenti-

ranno — ad un qualcosa di analogo alla giungla retributiva e all'assenza della suddetta gabbia legislativa. Mi riferisco alla regolamentazione dello sciopero, di cui in questi giorni si parla molto da parte dei sindacati confederali, i quali fanno riferimento all'autoregolamentazione. Mi auguro che ciò vada presto in porto e sia accolto dagli altri sindacati, cosiddetti autonomi; altrimenti di fronte a manifestazioni che non rappresentano altro se non fatti di anarchia, talvolta addirittura individualistica, converrebbe prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di una regolamentazione legislativa dello sciopero stesso.

A G R I M I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito giustamente ricordare dal collega Tropeano e dal collega Gozzini il clima, non certamente migliore di quello odierno, in cui fu approvato il precedente disegno di legge.

Si è parlato appunto di conclusioni tratte affrettatamente, quindi non ponderatamente, la cui conseguenza sarebbe rappresentata proprio dal presente disegno di legge che, peraltro, andrebbe meglio meditato. Debbo ricordare a tutti noi che a suo tempo si cercò di riflettere meglio e di lavorare con maggiore attenzione; però gli avvenimenti incalzavano, come del resto mi sembra incalzino anche oggi, tanto che mentre si parla di ponderazione, nello stesso tempo si raccomanda di approvare il provvedimento entro la giornata odierna, il che non mi sembra molto coerente. Comunque gli interessati incalzavano allora perchè c'era nell'aria qualcosa di più grosso, cioè lo scioglimento del Parlamento, e quindi i magistrati volevano stringere i tempi. Non credo che oggi la situazione sia la stessa, ma se volessimo basarci sul fiuto dei magistrati, potrebbe sembrare proprio così. Bisognerebbe, invece, riflettere almeno per qualche ora, in modo da decidere nel modo migliore: noi dobbiamo uscire dal dilemma in cui ci ha collocati il collega Gozzini con la pittoresca espressione di « gabbia legislativa ». I magistrati vogliono stare o no in questa gabbia? No, e forse hanno diritto a non starci perchè, se esiste una norma co-

stituzionale per la quale la magistratura costituisce un ordinamento autonomo, non dobbiamo cercare di racchiuderla nei parametri di livelli e sottolivelli assieme ad altri ordinamenti dello Stato. Quello che non è giusto è il fatto che quando i magistrati chiedono un trattamento particolare si parli dei danni dell'inflazione. Che dovrebbero dire, allora, coloro i quali percepiscono meno di un milione al mese, trattamento che anch'esso subisce, purtroppo, l'erosione dell'inflazione? Noi stiamo per approvare degli stipendi di una certa entità e quindi non sotto la minaccia incombente di una erosione dovuta all'inflazione: non occorre quindi creare ulteriori complicazioni nè concludere a rapidità vertiginosa.

Ricordo che, a suo tempo, l'allora Guardasigilli onorevole Morlino, interrompendo il mio intervento, dichiarò che il trattamento dei magistrati sarebbe stato quello che si andava stabilendo in quella occasione e quindi gli stessi non avrebbero più avuto ragione di paragonarsi a questa o a quell'altra categoria: i magistrati avevano la loro legge e in base a questa — assicurava il Ministro — ci si sarebbe mossi: quella legge è stata tanto durevole e tanto scritta sulla roccia che oggi noi stiamo discutendone, affermando che dobbiamo distruggerla immediatamente per vararne una nuova. La legge del 1979 parlava infatti di alcuni livelli retributivi ed oggi si parla di altri; il problema non è questo bensì quello di mettere ordine in alcune questioni, come del resto molti magistrati ci chiedono.

I magistrati, infatti, data la difficilissima situazione in cui si trovano, chiedono e sembra che non gli si voglia dare ascolto; ma bisogna che decidano se devono essere inseriti in un quadro di retribuzioni che vada dal primo all'ultimo grado dei dipendenti pubblici oppure se vogliono prescindere da tale inquadramento. Con questo non mi riferisco tanto ad una gabbia — voglio essere più « dolce » del collega Gozzini — in cui dovrebbero essere rinchiusi, ma al rapporto che esisteva un tempo: un tempo in cui le retribuzioni di tutti i pubblici dipendenti erano regolate proprio sulla base

di quelle dei magistrati, perchè il primo grado del pubblico impiego era quello del primo presidente della Cassazione, rispetto al quale era stabilito tassativamente che nessun'altra retribuzione potesse avanzare. Soltanto da quella del primo presidente della Cassazione, poi, venivano discendendo tutte le altre retribuzioni, fino a quella di usciere o di bidello del Ministero di grazia e giustizia e degli altri Ministeri. Evidentemente ciò non è soddisfacente da un punto di vista costituzionale; ma se non lo è, allora, stabiliamo le tabelle degli stipendi dei magistrati cercando di sganciare costoro, una volta per sempre, dagli appigli, dai legami dai quali, nonostante la giusta autonomia di cui devono godere, sono tenuti legati a tutto quello che avviene nella gabbia. Dobbiamo prevedere un trattamento che, al contrario, tenga i magistrati al di fuori della gabbia, un trattamento stabilito con un provvedimento autonomo, da adeguare senza difficoltà tutte le volte che si ritenga non più adeguato. La tabella predisposta mi sembra soddisfacente, così come è giusto prevedere una indennità integrativa di contingenza, gli assegni familiari e via di seguito, cose queste previste per tutti; mi sembra invece sproporzionata, rispetto a quelle che possono essere esigenze più serie anche di altri, la richiesta di poter prevedere qualche lira in più di aumento per il carovita secondo calcoli complicatissimi che sono stati fatti sulla base di quello che succede o potrà succedere in tutti i settori del pubblico impiego. Già a suo tempo io chiesi che le tabelle, una volta stabilite, valessero per un certo periodo, trascorso il quale avrebbero dovuto essere rivedute. Infatti, è inammissibile costringere ricorrentemente tutto l'apparato pubblico a fare calcoli, continuare a controllare le indennità dei tramvieri, degli ospedalieri e di altre categorie al solo scopo di appurare se possano spettare poche lire in più ai magistrati. La retribuzione del magistrato deve essere al di sopra di piccoli aumenti di qualche migliaio di lire: non è infatti ad un livello per cui anche mille lire possono avere un significato come invece — purtroppo — può avvenire per altre retribuzioni.

Con tutto ciò, certamente non intendo dire che lo stipendio dei magistrati non debba usufruire di aumenti, anzi, propongo di aumentarlo, ma propongo anche che ciò avvenga stabilendo una cifra chiara e precisa, secondo la categoria e il grado. Io chiedo che si compia un atto semplice che elimini tutte le norme farraginose con le quali mi sorge il sospetto che, forse, si vuole soltanto dar modo di riprendere il discorso entro breve tempo. Non si può continuare a controllare quello che succede per gli ospedalieri, oppure fare nuovi calcoli per cercare di ottenere qualcosa di più perchè di più è stato dato, ad esempio, ai dipendenti dell'Enel, che sono stati impegnati nelle zone terremotate dell'Irpinia per il ripristino dell'energia elettrica. Un trattamento di alto livello, quale deve essere quello dei magistrati, deve porsi al di sopra di queste piccolezze e dovrebbe essere interessato soltanto da un aumento che fosse rilevante (anche se ciò non sarebbe augurabile perchè significherebbe che la svalutazione sarebbe divenuta tale da imporlo più di quanto non lo imponga oggi).

Per quel che riguarda, poi, l'indennità di rischio, cioè i 4 milioni e più che si vorrebbero dare sotto questa forma, devo dire che non sono d'accordo perchè vi sono magistrati, pretori di campagna che non corrono eccessivi rischi e, pertanto, occorrerebbe provvedere ad una distinzione tra i soggetti che ai rischi sono esposti rispetto a quelli che non lo sono; inoltre, si potrebbe rilevare che esposti sono anche i secondini, i medici, gli insegnanti e tutti coloro che, per esempio, prestano servizio presso le carceri. Allora, poichè non si possono fare distinzioni, sarebbe preferibile non ricorrere ad una siffatta indennità ed incrementare, piuttosto, di pari importo gli stipendi tabellari. La mia proposta è, dunque, quella di non tenere conto di tante e diverse voci — mi riferisco anche agli importi pensionabili o meno, alle ritenute per malattia, al trattamento in aspettativa e via dicendo —, ma di migliorare gli stipendi con quell'aumento che si ritiene necessario, comprendendovi anche la cifra prevista per la indennità speciale, stabilendo, cioè, una

volta per tutte l'effettiva retribuzione e fissando tabelle più alte, punto e basta. Questo è l'unico modo per evitare di complicare la situazione con inutili modifiche che comporterebbero, senza vantaggio per nessuno, complicati conteggi sui quali ho già avuto l'occasione, circa due anni fa, nel corso di una seduta sulla stessa materia, di esprimere la mia opinione. Allora dissi che quei calcoli sarebbero stati difficilissimi ed oggi il Ministero lo riconosce, affermando che sono di difficoltosa attuazione; tuttavia ne propone altri ugualmente complicati, anche se apprezzabili. Calcoli del genere comportano, oltre tutto, oneri finanziari rilevanti, in quanto tengono impegnati uffici e persone che sono costretti a dedicarvi tutto il loro tempo.

La magistratura è un ordine autonomo che deve mantenere un rapporto di dignità con gli altri dipendenti del pubblico impiego e quindi mantenersi al di sopra di confronti, controlli, ricerca di appigli per sollecitare ulteriori innovazioni in campo retributivo, tutte cose alle quali, purtroppo, alcuni magistrati dedicano il proprio tempo, a danno del loro lavoro. L'unico interlocutore che la magistratura può e deve avere è il Parlamento perchè è al suo stesso livello. Al Parlamento la magistratura deve rivolgersi direttamente per l'approvazione di una legge apposita e una richiesta che riguardi innovazioni retributive adeguate e decorose non può trovare e non troverà il Parlamento insensibile.

R I C C A R D E L L I. Dopo aver ascoltato i senatori Gozzini e Agrimi, vorrei precisare alcuni punti. Con il senatore Gozzini mi trovo abbastanza d'accordo, salvo un argomento che preciserò, mentre con il senatore Agrimi mi trovo per una parte d'accordo e per un'altra in disaccordo. Vorrei premettere che ritengo le osservazioni relative al provvedimento ispirate ad un intento, a mio parere, costruttivo: esse non tendono assolutamente ad inserire « granelli di sabbia » nel procedimento di approvazione del provvedimento stesso. In relazione al trattamento economico, il senatore Agrimi ha fatto essenzialmente osservazioni che riguardano il livello di questo trattamento.

Secondo me si può dire che è molto o che è poco a seconda di quale categoria prendiamo a termine di paragone e quale situazione consideriamo. Infatti, la stessa retribuzione può essere adeguata in un piccolo centro del Sud, ma assolutamente inadeguata nei grandi centri del Nord. Comunque, il problema va anche considerato da un punto di vista generale. Con gli attuali livelli retributivi notiamo un fenomeno che ha due aspetti gravissimi: il primo è che si abbassa sempre più il livello qualitativo dei partecipanti ai concorsi, i quali, nonostante i criteri di grandissima indulgenza, spesso non riescono a coprire i posti messi a concorso; il secondo è l'esodo verso professioni similari, come l'avvocatura, e verso proposte più allettanti.

Per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento, si deve tener conto che la magistratura non è diversa da qualsiasi altra categoria che di fronte alle proprie esigenze si impegna nella lotta per ottenere qualcosa in più. Però, non credo di illudermi nel riconoscere che vi è un gruppo, una percentuale di magistrati che è stata sempre consapevole del proprio ruolo; si tratta di quella parte della magistratura che a noi dovrebbe stare più a cuore, perchè è quella che vediamo impegnata nei posti più difficili, negli uffici più scabrosi, nella lotta alla criminalità organizzata e, soprattutto, in quegli uffici che sono stati presi di punta da azioni terroristiche.

Orbene, per questa magistratura non è strumentale portare avanti congiuntamente la questione economica e la questione della modifica dell'ordinamento giuridico, dell'ordinamento giudiziario, processuale e penale per ottenere una migliore capacità di rendimento, un servizio giudiziario qualitativamente più soddisfacente. Non è strumentale, perchè il problema è giustamente visto come un problema unico. Ora, limitarsi (questa è la mia preoccupazione) agli aumenti economici senza portare avanti contemporaneamente per lo meno le piccole cose di cui stiamo discutendo, significa accontentare la massa dei magistrati, ma significa pure creare un senso di frustrazione in quella piccola parte, più consapevole e che da un punto di vista più generale deve starci a cuore, la

quale riceverebbe questi aumenti come un « contentino » per acquisire il silenzio anche rispetto agli eventi dolorosi da cui più volte, in questi ultimi tempi, è stata colpita. In tal senso, quindi, questa è una raccomandazione che io faccio non fidando su una autorevolezza politica, che non ho, ma sulla esperienza particolare che ho acquisito.

Ora, in questa linea mi sembra che due misure siano criticabili; la prima è quella relativa all'indennità speciale, non perchè questa sia ingiustificata ma perchè avrebbe dovuto essere meglio giustificata, cioè avrebbe dovuto essere assegnata effettivamente solo a quei magistrati impegnati in quelle funzioni e in quei ruoli che rendono la prestazione del loro servizio, per moltissimi aspetti che è inutile elencare, molto più dolorosa e onerosa dal punto di vista morale, fisico ed economico. In sostanza, avrei capito una indennità speciale assegnata ai pubblici ministeri, ai giudici istruttori, ai magistrati impegnati in corte d'assise, impegnati in quella attività che con formula comprensiva chiamiamo « lotta alla criminalità organizzata ». Non vedo perchè la stessa gratificazione debba essere riconosciuta all'esponente di un potere civile che vive a Firenze e che solo una volta alla settimana va a Milano.

Su un'altra misura non sono assolutamente d'accordo ed è quella relativa all'aumento dell'organico. Non è vero che i magistrati siano numericamente insufficienti. La verità è che non vi è organizzazione sufficiente per sviluppare ed utilizzare tutto il personale. D'altra parte, siamo incapaci di modificare qualsiasi realtà, mentre basterebbero delle piccole riforme. In proposito è sufficiente considerare quale sia oggi l'inutilità della doppia funzione dei pubblici ministeri di primo grado e d'appello, procura della Repubblica e procura generale, con un dispendio enorme di due persone che debbono studiare lo stesso processo. Basterebbe eliminare questa duplice funzione per recuperare un certo numero di magistrati. Noi invece aumentiamo il numero diminuendo ovviamente il livello qualitativo, con il risultato poi di mettere in mano a dei ragazzi, che spesso non sono neppure in grado

di applicare correttamente i principi generali del diritto, il destino della gente. Parliamo sempre di criminalità organizzata e di terrorismo, senza considerare che vi sono altri aspetti rilevanti. Un sostituto di turno alla procura di Roma, con un decreto di sequestro male adottato, può distruggere una azienda e la vita di una persona. Queste cose noi le rileviamo, ma non ne tiriamo le conseguenze.

Quindi, aumentiamo pure il numero dell'organico, concediamo pure l'indennità speciale, ma cerchiamo anche di porci il problema della funzionalità di questo apparato dello Stato al quale volontariamente o involontariamente, giustamente o ingiustamente, abbiamo oggi riconosciuto funzioni di enorme importanza. Abbiamo riconosciuto funzioni enormi non ad organi collettivi, ma a persone individualmente considerate per le quali non possiamo prescindere dal relativo livello culturale, perchè è chiaro che soprattutto questo influisce sul corretto esercizio di certe funzioni.

D I L E M B O . Il Gruppo democratico cristiano è favorevole al disegno di legge in esame e ne auspica la rapida approvazione, anche se non sottovaluta le preoccupazioni espresse dal senatore Agrimi.

In un certo senso noi siamo oggi costretti ad approvare un provvedimento che, anche se non risolve la crisi della giustizia, contribuisce in maniera notevole a fronteggiarla. Infatti, se riusciremo a superare, anche in misura modesta, lo stato di frustrazione dei magistrati, avremo compiuto un'opera meritoria perchè avremo dato il nostro contributo alla soluzione della crisi della giustizia. Sono d'accordo che tale crisi, divenuta più evidente di fronte al fenomeno del terrorismo, non dipende soltanto da quest'ultimo. Si parla inoltre del pericolo che ogni magistrato corre, senza considerare che lo stesso pericolo lo corrono tante altre categorie di funzionari impegnati in prima linea.

Si è parlato in questa sede anche dell'eccessivo lavoro. Questa osservazione non riguarda tutti i magistrati. I magistrati che portano il lavoro a casa non credo siano la maggior parte, perciò questo disegno di

legge non va neppure visto tenendo conto di tale realtà.

Allora il problema è diverso. Esso riguarda l'esodo dei magistrati, riguarda la disaffezione dei giovani verso la carriera, riguarda il livello qualitativo, piuttosto basso, dei concorrenti che si presentano ai concorsi in magistratura. L'aumento della retribuzione, perciò, deve essere visto non in relazione ad eventi o fenomeni contingenti, ma con riferimento alla funzione e al ruolo che il magistrato svolge, in relazione alla maggiore professionalità che la società oggi richiede alla magistratura. In tutto questo va ricercata la giustificazione di un trattamento economico differenziato, che costituzionalmente trova riscontro nel principio che la retribuzione deve essere commisurata alla qualità e alla quantità di lavoro, nonché alla maggiore responsabilità che ciascuno assume, senza che con ciò si tenga conto peraltro — come sarebbe giusto —, delle diverse spese che il dipendente pubblico sopporta a Milano rispetto ad un altro dipendente che sta, ad esempio, a Campobasso.

Dicevo prima che il disegno di legge deve essere approvato, dovendo riconoscere che, oggi come oggi, la magistratura svolge una funzione che richiede maggiore professionalità rispetto ad altre. Se accettiamo questo concetto non vedo perchè l'indennità non debba essere prevista per tutti i magistrati, tenuto conto che, a mio avviso, essa attiene alla funzione. Da questo punto di vista mi sembra strano, inoltre, che si debba presentare un diverso disegno di legge per attribuire una indennità anche ai magistrati amministrativi, quando lo si poteva fare col presente provvedimento, ove vi fosse stata la volontà di evitare effetti di rimbalzo. Sono infatti prevedibili in prosieguo di tempo altre agitazioni delle diverse magistrature, che si rincorreranno a vicenda.

Una perplessità avrei relativamente al primo emendamento presentato dal Governo, tendente a sopprimere la parola « pensionabili » nel primo comma dell'articolo 2. In linea di principio questo emendamento si può anche giustificare; penso, però, che la eliminazione della parola « pensionabili » potrebbe dar luogo ad una serie di difficoltà,

anche perchè la retribuzione può essere variabile ed alcune indennità di funzione o di missione non sono parte della retribuzione fissa. Infatti, considerato che l'indennità di missione del presidente di sezione di Cassazione è di 33 mila lire e che essa scende proporzionalmente fino al grado più basso, ci potremo trovare di fronte ad indennità, che sono eccezionali per la eccezionalità del lavoro, corrisposte ad alcuni magistrati per un determinato periodo di tempo, e che contribuirebbero a determinare la retribuzione complessiva solo di alcuni, con una certa difficoltà anche di contabilizzazione.

Detto questo, concludo confermando il voto favorevole della Democrazia cristiana al presente provvedimento, che è atteso non solo dai magistrati, ma di riflesso anche dall'opinione pubblica, tenendo conto che una magistratura che si sente frustrata certamente non rende un buon servizio nè alla giustizia nè alla società.

B R A N C A . Premesso che non parlo a nome del mio Gruppo perchè non l'ho consultato, vorrei esprimere il mio consenso alla proposta fatta dal senatore Agrimi e aggiungere brevemente un modesto argomento ai tanti che lo stesso senatore Agrimi ha qui portato. L'argomento è quello che poggia sul sospetto di incostituzionalità della indennità di 4 milioni e 400.000 lire. Aderei anche alla proposta del senatore Agrimi di far rientrare questa indennità nello stipendio, cosa di cui i magistrati non avrebbero a dolersi perchè l'indennità stessa sarebbe pensionabile ed economicamente essi ne avrebbero un beneficio.

L'argomento che volevo però evidenziare è il seguente: l'indennità speciale per i magistrati non ha giustificazione costituzionale poichè lo *status* dei giudici è analogo a quello di tutti gli altri impiegati dello Stato. Rispetto a questi ultimi non ha una giustificazione neanche sotto il profilo della particolare professionalità del magistrato, perchè questa la si esige da tutti i dipendenti statali: sarà più delicata la funzione di alcuni ma, in realtà, la professionalità la si deve esigere da tutti, almeno in teoria. Tale indennità non trova una giustificazione nep-

pure nel fatto che in magistratura non si ha un orario di lavoro: moltissimi funzionari, pur avendo un orario di lavoro, non lo rispettano nel senso che lavorano di più. Non giustifica questa indennità — lo ha detto pure il senatore Riccardelli — il rischio, perchè rischiano soltanto alcuni magistrati e non coloro, per esempio, che sono destinati alle sezioni civili; inoltre, vengono uccisi non solo i magistrati ma anche funzionari, dirigenti e, purtroppo, pure modesti impiegati semplicemente perchè sono piccole colonne del nostro ordinamento.

Quindi, l'indennità speciale concessa ai magistrati è molto discutibile dal punto di vista costituzionale. La conseguenza è la seguente: per superare l'incostituzionalità, occorrerebbe sganciare la magistratura — applicando un principio implicito nella Costituzione — dal rapporto di impiego pubblico e lavorare in questo modo non sulla indennità, ma sugli stipendi.

Sono perfettamente d'accordo con il senatore Agrimi: poichè si richiede un provvedimento molto semplice, senza necessità di seguire statistiche o indagini dell'ISTAT, credo che basterebbe una settimana per esaminare meglio il disegno di legge in modo da renderlo impermeabile ad attacchi per vizi di costituzionalità.

C A L A R C O . Ho ascoltato attentamente i colleghi più competenti, soprattutto i magistrati: diceva poco fa il senatore Filetti, ironicamente, che qualche pretore d'assalto potrebbe configurare in questa sede, negli interventi dei magistrati, un interesse privato in atti d'ufficio. Si tratta, comunque, di una battuta per sdrammatizzare il problema.

Non sono d'accordo con quanto ha affermato il senatore Branca circa questo appiattimento generale nella burocrazia. Non tutti sono uguali; credo che il magistrato, per la sua tipicizzazione, per gli oneri cui va incontro, soprattutto per esigenze di aggiornamento che dovrebbe essere non solo tecnico-giuridico ma generale, debba affrontare non solo rischi ma anche spese rilevanti che lo Stato dovrebbe riconoscergli. Un magistrato dovrebbe, per esempio, acqui-

stare almeno cinque quotidiani; ebbene, ho saputo che certi magistrati non leggono alcun quotidiano per esigenze di bilancio. Mi riferisco soprattutto ai giovani; si parla di una loro carenza di vocazione, ma non si accenna agli stipendi degli uditori giudiziari che percepiscono 500.000 lire al mese. Dopo aver vinto il concorso e dopo un periodo di tirocinio nel distretto di appartenenza, l'uditore giudiziario deve recarsi a Roma o a Milano e vivere con quello stipendio.

BONIFACIO. Nell'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, proprio per andare incontro alle esigenze dei magistrati più giovani, si è previsto che dal momento dello spostamento dalla sede di tirocinio fino al momento dell'attribuzione delle funzioni giurisdizionali debba essere concessa una indennità di missione.

CALARCO. Era mia intenzione presentare un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3. Avendo avuto delucidazioni da parte del senatore Bonifacio, non intendo più presentarlo e concludo il mio intervento auspicando la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

BONIFACIO. Esprimo anzitutto, a nome del Gruppo democratico cristiano una valutazione positiva sul disegno di legge in discussione.

È evidente che quando si esamina un provvedimento di questo tipo, si è spinti a valutarlo nel quadro di tutti i gravi problemi riguardanti non solo la magistratura, ma lo stesso funzionamento della giustizia in Italia.

Diceva giustamente il relatore, senatore Saporito, che l'esigenza di esaminare anche altri provvedimenti non può tradursi nella necessità di una concomitanza cronologica. Ma è certo necessario che ci si muova secondo le linee di una complessiva strategia. Per quel che so circa le proposte del Governo e le iniziative parlamentari pendenti innanzi alla Camera, credo si possa affermare che si stanno ponendo le basi per una pro-

fonda trasformazione dell'intero modo di essere della giustizia.

Mi sia consentito, signor Presidente, di manifestare un profondo senso di soddisfazione. Sto constatando che ci si orienta (mi riferisco, ad esempio, al giudice di pace) verso soluzioni che io avevo proposto come Ministro della giustizia e che alcuni, parlo di due o tre anni fa, allora considerarono rivoluzionarie, sconvolgenti. Noto con estrema soddisfazione che le scelte di fondo che sottostavano a quelle proposte stanno diventando non solo patrimonio della pubblica opinione ma anche patrimonio comune delle forze politiche.

Devo dire, inoltre, che avremmo voluto avere maggior tempo a disposizione per esaminare il provvedimento e che sarebbe stato utile avere la possibilità di conoscere il per noi misterioso contenuto dell'ulteriore disegno di legge governativo che investe il versante delle magistrature amministrative.

Il giudizio favorevole sul provvedimento in esame si basa naturalmente su alcune considerazioni e valutazioni relative al vero contenuto. Devo far presente, poichè alcuni colleghi hanno varie volte nel corso della discussione evidenziato la necessità di sganciare il trattamento dei magistrati da quello dei pubblici impiegati, che se ciò significa soltanto sganciare le tabelle, si può affermare che questo obiettivo è stato già realizzato. Lo sganciamento non può significare che non si applichi nessuna delle norme del pubblico impiego: neanche la magistratura vorrebbe una disciplina siffatta. Ricordo a tutti che un tempo esisteva l'agganciamento riferito alla retribuzione dei direttori generali e che esso è scomparso quando il Parlamento ha fissato tabelle autonome per la magistratura. Non è ipotizzabile che questa materia sia devoluta allo stesso ordine giudiziario, giacchè nel nostro sistema costituzionale è necessario che la disciplina sia riservata alla legge.

Devo evidenziare altresì che apprezzo gli aumenti di retribuzione che stiamo approvando. Dobbiamo anche riconoscere, per onestà verso noi stessi, che l'attenzione per questi problemi da parte del Governo e del Parlamento è stata costante.

Ricordo a tale proposito che le tabelle non vanno per la verità commisurate al trattamento del 1972, dovendosi tener conto di una innovazione interpretativa che nel 1974 già comportò una modifica del trattamento economico dei magistrati. Si deve anche ricordare, onorevoli colleghi, che nel 1979 abolimmo un triennio della carriera dei magistrati e ciò si tradusse obiettivamente in aumenti economici per tutti i giudici. Sto affermando tutto questo perchè dobbiamo essere coscienti di aver fatto il nostro dovere per quanto riguarda i problemi della magistratura. Quello di oggi non è l'unico segno della nostra continua attenzione: si colloca, cioè, in una serie di provvedimenti che hanno sempre dimostrato la particolare nostra attenzione nei confronti del mondo della magistratura.

Condivido nelle linee di fondo ciò che ha affermato il senatore Branca: per quanto concerne l'indennità speciale, sarebbe stato meglio integrare gli aumenti tabellari di stipendio. In tal modo saremmo andati più incontro, lo ha detto anche il senatore Agrimi, alle esigenze dei magistrati eliminando qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale. Se l'indennità è strettamente connessa ai particolari oneri che un giudice affronta nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, bisogna tenerne conto quando si fissano le tabelle retributive di tutti i giudici, siano essi giudici ordinari, amministrativi o contabili.

Non c'è dubbio che questa disposizione e la sua motivazione non solo presentano grossi dubbi di legittimità costituzionale, ma costituiscono incentivo ad altre rivendicazioni da parte del pubblico impiego, mentre nessuna rivendicazione sarebbe stata possibile se, poniamo il caso, lo stipendio del primo presidente della Cassazione fosse stato fissato non in lire 28.800.000, ma in lire 28.800.000 più quattro milioni, conglobando tutto in un'unica voce di stipendio. Ciò avrebbe avuto una giustificazione non solo sul piano della costituzionalità. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali, infatti, dà ragione di una peculiare definizione della retribuzione. Il mio augurio è che davvero ciò che in questo disegno di legge si preannuncia sia poi realizzato, cioè che si tratti di una

disciplina estremamente provvisoria, in attesa di un riordinamento di carattere generale, in riferimento al quale noi possiamo esprimere un indirizzo politico, affinché tutte le particolarità che riguardano il modo di essere dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali siano considerate nel momento in cui il legislatore fissa quale dev'essere il trattamento economico dei magistrati. Vorrei aggiungere cose che ho già sentito in quest'aula da parte di autorevoli colleghi. Dobbiamo prendere atto di una realtà: indubbiamente esistono nel nostro sistema uffici giudiziari estremamente esposti; qualcuno ci esortava a non parlare in questa sede di terrorismo ma, egregi colleghi, dobbiamo parlarne, perchè sarebbe giustificato e corretto un intervento che incentivasse i magistrati verso uffici o particolarmente esposti o con carico di lavoro notevolissimo. Il principio di uguaglianza dobbiamo salvaguardarlo, ma non lo dobbiamo interpretare in modo meccanico e formale, ma in modo da rendere giustizia a tutti. Per far ciò, dobbiamo ricorrere anche a mezzi che acquistino il significato di incentivazione e di incoraggiamento per coloro che sono costretti a lavorare di più o, addirittura, a correre maggiori rischi (anche se oggettivamente tutti li corriamo, ma è anche vero che alcuni magistrati corrono rischi superiori agli altri cittadini o agli altri impiegati dello Stato).

Devo ricordare un fatto che potrebbe sembrare abnorme, ma che ho vissuto nell'esercizio delle funzioni di Ministro della giustizia. Potete immaginare il tipo di lavoro al quale devono far fronte i magistrati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena; ho attraversato un momento molto grave della vita di questo settore e mi avvalevo della collaborazione di magistrati che non conoscevano orario di lavoro, (talvolta 13, 14 ore anche di notte). Non dovete meravigliarvi nell'apprendere che non esisteva possibilità di dare uno straordinario, tanto è vero che facendo prevalere le ragioni di giustizia sostanziale fui costretto a disporre una rotazione ed ad inserire quei magistrati nel cosiddetto decreto di gabinetto, come miei diretti collaboratori, per dar loro qualche soldo in più come straordinario. Queste co-

se dobbiamo dirle e non dimenticarle. Qui poi lancio, a futura memoria perchè se ne tenga conto nel nostro programma futuro, la proposta che la permanenza in particolari uffici giochi ai fini della progressione economica. Io credo che se noi stabilissimo che anche per chi ha ricoperto le funzioni di direttore generale degli istituti di prevenzione e pena un anno valga come due anni trascorsi in ordinari uffici giudiziari (e penso che il senatore Branca sarà d'accordo con me) forse riusciremmo a perseguire il principio di uguaglianza sostanziale. Viviamo in un sistema nel quale vige il principio dell'immovibilità dei magistrati e se a questo principio non accompagniamo alcune misure concrete di incentivazione ad assumere gravose e rischiose funzioni, ebbene credo che compromettiamo un interesse profondo dello Stato: quante volte ci siamo trovati nell'impossibilità di coprire determinati uffici? Ed è vero — scusate se vi intrattengo su certe questioni ma l'esperienza viva della vita può insegnarci qualcosa — che noi abbiamo letto, nell'interrogatorio che le Brigate rosse hanno fatto a D'Urso, la contestazione: « per venire a Roma ti sei fatto raccomandare ». Risposta di D'Urso: « Ma quando mai? Fui interpellato con un telegramma ed accettai ». Vero! Come Ministro della giustizia mi trovavo in gravi difficoltà: era stato ammazzato uno dei magistrati della direzione generale, avevo bisogno di coprire quel posto e feci interpellare personalmente tutti i 6.200 magistrati allora in servizio. Ci furono soltanto quattro domande, fra cui quella di D'Urso, e ci affrettammo a chiamare i pochissimi che avevano dimostrato la propria disponibilità.

Onorevoli colleghi, questi sono problemi concreti e vivi dell'Amministrazione della giustizia che non possiamo ignorare o trascurare.

Onorevoli senatori, dobbiamo sempre tener ben presente il significato del principio dell'immovibilità: evitare che, in base ad un provvedimento discrezionale, indirettamente possa essere colpita l'indipendenza del magistrato. Ma quando la legge non lascia nessun margine di discrezionalità, come accade nella normativa che è sotto i nostri occhi,

quel principio non è minimamente scalfito. Abbiamo realizzato un sistema di progressione economica e di progressione in carriera che totalmente prescinde dal concreto esercizio delle funzioni, sicchè, per esempio, il pretore di Capri può restare nel suo ufficio e ciononostante maturare la progressione a presidente di sezione della Cassazione. Senza la possibilità di assegnazioni di ufficio (con criteri obiettivi e con esclusione di ogni discrezionalità) riuscirebbe impossibile procedere alla copertura di sedi importanti ma non ambite.

Un'ultima considerazione sull'aumento degli organici di 150 unità. Certo è piccola cosa, però dobbiamo renderci conto che l'Italia è il paese che, comparativamente, ha il maggior numero di magistrati ordinari. Perchè? In parte ciò deriva da ragioni di ordine costituzionale (tutto è giurisdizionalizzato), ma in parte anche dal poco coraggio che abbiamo avuto nell'introdurre nuovi istituti. Il problema degli organici dei magistrati non si risolve con l'aumento della pianta organica, tanto più che le università — diciamolo con estrema franchezza — non ci danno una massa di giovani tale da consentire una selezione allargata. Il problema degli organici dei magistrati si risolve anche con provvedimenti che possono risultare dolorosi, come ad esempio la revisione delle circoscrizioni. Voi sapete quale baccano si fece in tutto il paese quando proposi un provvedimento che si muoveva in tale direzione; al Ministero esiste ancora un intero armadio che raccoglie le proposte di tutti i sindaci italiani (e di tutti i parlamentari, di ogni colore politico). Non abbiamo più avuto il coraggio di portare innanzi quella iniziativa. È inutile parlare della crisi della giustizia, del risanamento della giustizia se non siamo disponibili a fare la nostra parte. Il rischio di impopolarità, cari colleghi, è assai ridotto: se nella modifica delle circoscrizioni si accompagna l'introduzione di un nuovo tipo di giustizia (e mi riferisco al giudice di pace) anche la riforma delle circoscrizioni diventa un qualcosa di meno lacerante per le collettività locali; anzi, prevedendo la presenza del giudice di pace con determinate competenze, po-

COMMISSIONI RIUNITE 1^a E 2^a2^o RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1981)

tremmo inserire questo magistrato anche in località dove attualmente non esiste un ufficio giudiziario, anche in località dove non esiste una pretura.

Il problema dell'aumento degli organici va visto in un quadro molto più vasto. Questo disegno di legge, di cui io stesso sollecito oggi l'approvazione, deve essere considerato soltanto come un momento (e sotto certi aspetti anche transitorio) di una strategia complessiva che aggredisca organicamente i problemi dell'Amministrazione della giustizia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Replicherò, signor Presidente, soltanto per la parte che mi riguarda.

Sono venute fuori alcune tendenze che io, all'inizio, avevo pregato di evitare; in particolare, una eccessiva esaltazione del ruolo del magistrato sotto il profilo economico, affermandosi, peraltro, che alcuni trattamenti possono essere sperequati nell'ambito del pubblico impiego. Queste cose non sono state dette chiaramente, ma sono venute fuori ugualmente. Se vogliamo dare a questa categoria il rispetto che essa merita, dobbiamo cercare di non cadere nel vittimismo. Si tratta di una categoria di dipendenti dello Stato con problemi veri che dobbiamo cercare di affrontare evitando, nel nostro e nel loro interesse, di farli apparire come un'« isola », in senso negativo, o in un'area di privilegi, in senso positivo.

La provvisorietà del provvedimento deve far capire anche i meccanismi diversi che sono stati introdotti con gli articoli 1, 2 e 3; certo, sarebbe più facile e semplice dire: anzichè dare al primo presidente di Cassazione 4.800.000 lire in più sul piano del livello tabellare, e 4.400.000 lire in più a titolo di indennità, diamo in più 9.200.000 lire; ma ci rendiamo conto della situazione in cui ci troviamo e degli occhi che sono addosso non soltanto al Parlamento, ma anche a tutta intera questa categoria, e non è facile da-

re, a chi già sta ai vertici, un aumento di quasi dieci milioni.

B O N I F A C I O . Il risultato finale è lo stesso!

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Non è lo stesso, perchè la seconda cifra non è pensionabile! Cioè si crea un meccanismo per l'adeguamento che è corretto per quanto riguarda l'articolo 1, le tabelle, gli stipendi, ma, tenendo però conto che questo adeguamento tabellare non è adeguato, si introduce uno strumento, quello dell'indennità speciale, che è l'unico per sovvenire a certe esigenze. Non è vero che questa indennità speciale possa essere viziata di illegittimità perchè non troverebbe adeguata motivazione. Questo problema lo poneva sotto il profilo della incostituzionalità il senatore Branca.

Bisogna ricordare che la indennità incentivante l'abbiamo già concessa ai postelegrafonici; l'abbiamo concessa ieri sera con l'articolo 2 nel quale abbiamo previsto un fondo per incentivare la produttività e la mobilità del personale degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975.

T R O P E A N O . Anche ai super-ispettori del Ministero delle finanze abbiamo concessa una speciale indennità.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Non si tratta di un istituto che caliamo nell'ordinamento creando delle reazioni sotto il profilo giuridico e politico-sociale.

Anche la definizione, del resto, è generica e rispettosa; perchè sarebbe stato assurdo, per noi votarla e per la magistratura accettarla, se avessimo parlato di « indennità di rischio ». Qui si parla di necessità di una maggiore mobilità, di una maggiore produttività, di un maggiore impegno professionale e di approfondimento. Siamo di fronte, cioè, ad una formulazione che a mio giudizio è accettabile e può motivare l'indennità che si vuole concedere a titolo provvisorio: auspico pertanto una rapida approvazione del provvedimento.

Dagli atti parlamentari mi risulta che è stato già assegnato alla 1^a Commissione l'altro provvedimento di cui parlava il senatore Bonifacio; e questo fatto mi induce a non sottolineare la preoccupazione indubbia che ho avuto, nel senso che la indennità speciale possa essere respinta, non solo sotto il profilo della illegittimità costituzionale ma anche sotto il profilo delle possibili conseguenze nei confronti delle altre magistrature. Noi vogliamo che l'ordine giudiziario nel suo insieme abbia un identico trattamento normativo, di carriera ed economico.

Ringrazio i colleghi che hanno sottolineato i motivi per cui il presente disegno di legge deve essere approvato rapidamente. Mi rendo conto anch'io che forse l'incremento di 150 unità (per quanto riguarda l'articolo 5) non è quello che risolve i problemi della magistratura. Questo lo ricordava anche il senatore Bonifacio con ricchezza di argomentazioni. Indubbiamente vi è bisogno di una serie di provvedimenti, perchè l'incremento dell'organico e i miglioramenti economici non bastano da soli per risolvere i gravissimi problemi che l'Amministrazione della giustizia pone a se stessa e al nostro paese. Dobbiamo però avere il coraggio di indicare delle scadenze precise: c'è il problema della depenalizzazione che è ormai maturo nella coscienza di tutti noi e degli stessi magistrati; cerchiamo di portarlo avanti, consapevoli di che cosa significherebbe depenalizzare moltissime situazioni.

C'è il problema della riforma delle magistrature amministrative e contabili; il problema dell'ampliamento delle competenze del giudice conciliatore e del pretore, nonchè quello relativo all'istituzione del giudice di pace e alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Abbiamo, cioè, una serie di provvedimenti che indubbiamente danno un quadro generale in cui può essere valutato anche questo disegno di legge, che è transitorio e anticipatore del quadro complessivo dei provvedimenti che ci proponiamo. C'è anche il problema, per esempio, relativo allo spostamento della data di collocamento in pensione: problema serio che non possiamo affrontare in questa sede, ma che deve essere risolto.

Condivido anche, sotto il profilo della correttezza, l'emendamento proposto dal Governo tendente a ridurre l'acconto dal 40 per cento al 30 per cento; la proposta è di carattere tecnico e non può essere considerata punitiva nei riguardi degli appartenenti alla magistratura.

S C A M A R C I O, *relatore alle Commissioni.* Intendo solo confermare l'aspicio che questa normativa venga definita al più presto possibile. Credo che non vi siano dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, specialmente dopo le considerazioni esposte anche dal collega Saporito.

Dobbiamo difendere i magistrati anche per quanto attiene le loro richieste economiche, che sono sacrosante così come lo sono quelle avanzate dalle altre categorie, perchè credo che la magistratura sia in trincea nella difesa dello Stato e della democrazia. Ci siamo tutti attardati sul contenuto economico del presente disegno di legge e ritengo che sia necessario spendere una parola di riconoscimento per il lavoro quotidiano che ogni magistrato svolge e che la magistratura devolve a favore del nostro paese. Non so quanto merito possa accreditarsi alla procura della Repubblica rispetto alla soluzione del caso di Giovanni D'Urso.

Io credo che debba meritare un grande riconoscimento per il lavoro svolto da magistrati come Gallucci, Sica e tanti altri impegnati in trincea in questa lotta contro il terrorismo; anche per questo bisogna riconoscere la giustezza delle richieste avanzate dai magistrati.

Concordo ancora una volta sugli emendamenti presentati dal Governo mentre, per quanto riguarda gli emendamenti dei senatori Bernaschi e Conti Persini, desidero prima sentire quanto ha da dire in proposito il Governo.

Per quanto concerne infine gli emendamenti del Gruppo socialdemocratico mi auguravo che il dibattito offrisse ai relatori materia di valutazione; poichè, invece, non se ne è parlato in modo esauriente, esprimo anche in questo caso il desiderio che il Governo si pronunci.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori, il dibattito quanto mai approfondito svoltosi sulla normativa in esame esime il rappresentante del Governo dal fare un lungo intervento; sarò quindi, nella mia esposizione, quanto mai sintetico anche se, mi auguro, preciso su alcuni argomenti che desidero puntualizzare.

Mi pare di poter affermare che la ragione di fondo che ha giustificato e giustifica l'approvazione delle misure in esame non sia sfuggita a nessuno; ognuno degli oratori intervenuti nel dibattito l'ha infatti considerata ed inquadrata nell'ambito del problema più vasto della magistratura considerata come potere dello Stato e non soltanto come categoria di dipendenti dello Stato, definizione, tra l'altro, che a me piace poco: io non chiamo mai, infatti, i magistrati « dipendenti » dello Stato, od anche « categoria » di lavoratori. Parlo piuttosto, di un « potere » dello Stato, cosa ancora più reale oggi che ai tempi della Costituzione quando si stabilì che si trattava di un ordine autonomo. È evidente che la magistratura riveste un ruolo autonomo ed indipendente, anzi, più indipendente che autonomo, ma io direi — ripeto — che si tratta soprattutto di un potere dello Stato nei confronti del quale si è appuntata, soprattutto nel corso del 1980, l'attenzione del Parlamento e del paese. A dimostrazione di ciò sta il fatto che la presente normativa era stata predisposta anche dal precedente Governo il quale si era fatto carico di richieste avanzate al Senato ma, soprattutto, evidenziate nel corso di dibattiti svoltisi all'altro ramo del Parlamento anche in maniera polemica ma, certamente, costruttiva che hanno messo chiaramente in luce tutta l'attenzione che le forze politiche ed il Parlamento hanno sempre avuto nei confronti della magistratura, i cui problemi dovevano esser risolti ricorrendo ad una serie di norme da approvarsi tra le quali, per l'appunto, anche quelle relative all'adeguamento economico.

Il Governo, con soddisfazione, prende atto di ciò che le varie forze politiche hanno affermato (per ultimo il senatore Tropeano ieri alla Commissione giustizia) e che rispon-

de al proprio convincimento: bisogna tener conto dell'urgenza del problema economico, unitamente, però, ad altri che i magistrati indicano come essenziali per il superamento delle tensioni e delle crisi presenti nella magistratura; mi riferisco all'aumento della competenza al pretore ed a quelli relativi alla depenalizzazione a proposito della quale ho detto anche prima che è inutile sollecitare — e lo dico in particolare al Gruppo comunista — l'invio del messaggio dalla Camera perchè il coordinamento del testo è di grande delicatezza. Si tratta infatti di un provvedimento di grande importanza e credo che il Parlamento, in assoluto, vi abbia lavorato in maniera egregia; alla Camera il Comitato ristretto della Commissione giustizia si è impegnato sull'argomento più che su tutti gli altri: si è lavorato in materia più che al nuovo codice di procedura penale.

Anche il coordinamento tecnico, pertanto, sarà laborioso e ci vorrà un certo tempo prima che il messaggio venga inviato dalla Camera.

Come dicevo — dunque — la ragione di fondo alla base del provvedimento si ricollega alla necessità di tener conto delle difficoltà economiche in cui versa la magistratura, così come ha evidenziato anche il senatore Bonifacio che ha larga esperienza in materia per aver diretto il Ministero della giustizia negli anni in cui sono stati varati alcuni provvedimenti in suo favore. Dal 1971, infatti, non si provvedeva a rivedere gli stipendi e nel 1979, proprio con la normativa precedente all'attuale predisposta dal ministro Bonifacio ed approvata quando la VII Legislatura stava per concludersi, si era determinato un aumento tabellare, pur non risolvendosi un problema spinoso, frutto di contenzioso, riguardante l'adeguamento automatico dello stipendio.

In proposito, vorrei chiarire al senatore Agrimi che con le attuali misure risolviamo non dico definitivamente ma, sotto certi aspetti, brillantemente la vecchia *querelle* del magistrato che, per il ruolo costituzionale ed istituzionale che gli è proprio, non partecipa, come le altre categorie, alla contrattazione annuale o triennale.

Se mi è permesso dirlo, il meccanismo della normativa Bonifacio era manchevole proprio in questo senso, in quanto non determinava un metro di comparazione.

BONIFACIO. Questo meccanismo era invece stato studiato: all'articolo 11, infatti, era previsto un adeguamento periodico.

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Comunque, mancava l'indicazione del meccanismo che rendesse chiaro l'aumento anche annualmente.

Siamo dunque venuti nella determinazione di aumentare non in misura enorme le tabelle e, rispetto a questo, abbiamo determinato un meccanismo di adeguamento che tiene conto del risultato del parametro del triennio precedente rispetto al quale, evidentemente, calcoliamo l'aumento annuale.

L'articolo 2, quarto comma, come licenziato dalla Camera dei deputati, parla del 40 per cento, ma il Governo si è adeguato all'unanime parere a suo tempo espresso dalla Commissione bilancio della Camera (ma non recepito dalle Commissioni riunite che hanno esaminato quel testo all'altro ramo del Parlamento) di scendere dal 40 al 30 per cento per due semplici ma importanti ragioni: in primo luogo, perchè non si tratta dell'aumento del 40 per cento, previsto dal suddetto articolo 2, ripetuto per i tre anni come ha detto il Presidente — che mi permetto correggere — ma del 40 per cento per il primo anno più il 40 per cento del secondo anno che, considerati in relazione al conguaglio finale, potrebbero far saltare i conti rispetto al complesso di tutte le voci riconducibile al parametro.

In secondo luogo, e si tratta della ragione più importante evidenziata dal Gruppo comunista alla Commissione bilancio della Camera, vi è da dire che già il fatto di determinare il tetto del 40 per cento annuale come aumento poteva essere implicitamente ed indirettamente inteso come indicazione alle altre categorie dello Stato per riferirsi a questo livello ed elevare le proprie richieste nella contrattazione sia annuale che triennale.

Il Governo si è fatto carico di tutti questi problemi ed io chiedo al Presidente se posso, fin d'ora, illustrare l'emendamento predisposto dal Governo in proposito.

Devo subito dire che in questo meccanismo di adeguamento — rispondo così a qualcuno che ha mosso critiche al riguardo — abbiamo specificato e limitato il coacervo di queste retribuzioni.

Non abbiamo tenuto presente solo il problema sollevato dall'ISTAT che, in una lettera ufficiale, ha detto essere impossibile distinguere tra voci pensionabili e non, ma la ragione più importante che ha indotto anche le Commissioni bilancio della Camera e del Senato a ritenere giusto l'emendamento del Governo è che le voci pensionabili sono estremamente incerte, così come risulta da tutta la giurisprudenza compresa quella della Corte dei conti.

Il meccanismo deve essere chiaro, perchè determina da oggi di per sé un adeguamento che non è astratto, nè determina « fughe in avanti », poichè il punto di riferimento rimane sempre la contrattazione triennale fra lo Stato e tutti i dipendenti pubblici, statali e non statali; questo è un punto di riferimento certo che non dovrebbe portare, come ho detto, a eccessive « fughe in avanti », che certo non auspichiamo, nel momento in cui vogliamo privilegiare i magistrati, senza ovviamente svincolarli da ogni regola. Questo per quanto riguarda il meccanismo di aumento dello stipendio. Ci siamo poi trovati di fronte ad una richiesta, che vorrei precisare con molta chiarezza, anche perchè risulti a verbale. Mi permetto di dire che è un errore, che non dovremmo commettere nè qui, nè fuori di qui, quello di ritenere che l'articolo 3 preveda una cosiddetta indennità di rischio. La *ratio* di fondo dell'articolo 3 è duplice: vi è una *ratio* interna allo stesso meccanismo delle retribuzioni e questo lo dico, in particolare, al senatore Agrimi. Quando definiamo un provvedimento non dobbiamo dimenticare quello che c'è alle nostre spalle: il fatto che io sia un modestissimo rappresentante del Governo non mi esime dal cambiare una mia posizione che per anni di lotta ho portato avanti. È stato

approvato un disegno di legge alla Camera concernente la progressione automatica in Cassazione, che ha visto una mia tenace opposizione (e credo che le conseguenze negative siano oggi sotto gli occhi di tutti; fui, insomma, un antesignano!). La posizione che occupo oggi al Ministero di grazia e giustizia non mi fa ovviamente cambiare parere, ma certo mi permette di porre qualche rimedio. Ebbene, senatore Agrimi, se noi aumentassimo gli stipendi soltanto a livello di aumento tabellare, creeremmo una posizione di difficoltà all'interno della magistratura, di obiettiva sperequazione, tanto che davvero, non dico che i magistrati chiederebbero di andare in pensione, ma semplicemente se ne andrebbero; certo, sul piano astratto e teorico, non determineremmo alcuna convenienza economica, a prescindere da quella che può essere la soddisfazione civile, spirituale, insita nel permanere in servizio. Il pretore di Capri (o di un qualunque paesino, magari meno ridente, ad esempio di un paesino terremotato) con lo stipendio che percepisce, con tutti i rischi e le difficoltà del lavoro che deve svolgere, finisce col ritenere la pensione più conveniente.

L'indennità in parola esclude che la permanenza in servizio non sia più conveniente (e lo Stato di questo deve farsi ovviamente carico); inoltre, abbiamo dovuto tener conto delle condizioni obiettive nelle quali lavora il magistrato, ma non del rischio. Io non vorrei, in questa sede, essere legato a tutte le parole, che peraltro i magistrati certamente meritano, per tutti quelli che sono caduti, per il lavoro che svolgono. L'indennità, però, non è attribuita ai magistrati perchè rischiano la vita. Non è questo il problema, perchè altrimenti tale indennità dovrebbe essere limitata (come sarebbe davvero sperabile) ad un numero ristrettissimo di magistrati. L'indennità dipende dalle condizioni obiettivamente difficili — ed il Parlamento aveva fornito una falsariga in questo senso — dalla peculiarità, dalla difficoltà di organizzazione del lavoro, che deriva dalla mancanza di edifici, di mezzi, di strutture; il magistrato porta il lavoro a casa perchè, molte volte, non ha

un altro posto dove lavorare! Tutto ciò ci ha fatto pensare che è opportuno, che è giusto, che è consigliabile dare al magistrato qualcosa in più fuori dallo stipendio, proprio come indennità, indennità di studio, io direi, per fronteggiare possibili richieste di prepensionamento, e in considerazione delle difficoltà derivanti per i magistrati dalle strutture, dagli uffici disagiati. Su questo punto insisto in modo particolare, perchè l'indennità di rischio volgarizzerebbe un problema economico che non è.

Questa è la *ratio* dell'articolo 3, senatore Agrimi. Apparentemente, il discorso è affascinante: aumentiamo le tabelle, determiniamo chiarezze e andiamo avanti. Ma d'altro canto ci troviamo di fronte ad una serie di problemi di cui dobbiamo tener conto. Venendo al terzo emendamento, devo dire che l'indennità è stata determinata dal Parlamento perchè il disegno di legge originario prefigurava un fondo del Ministero di grazia e giustizia, da dividere tra tutti i magistrati, in parti uguali, proporzionalmente anno per anno. Quindi, aveva una sua lievitazione intrinseca, un adeguamento, come per gli stipendi.

Abbiamo allora predeterminato, con un emendamento che anche la Camera — e in particolare il Gruppo comunista — ha sollecitato, un meccanismo di adeguamento al dodici per cento annuo.

Un altro problema che ha destato qualche perplessità è quello dell'aumento dell'organico dei magistrati. Può sembrare infatti contraddittorio rispetto alla mancanza di copertura di posti nell'organico; siamo mediamente di fronte ad una vacanza di posti nell'organico di sette-ottocento unità, eppure chiediamo un aumento di organico. Perchè? Spero di spiegarne con un esempio la ragione. Abbiamo impiegato un anno per mandare dei magistrati in uffici difficili, realmente carenti, perchè (e il ministro Bonifacio queste cose le sa bene quanto me, perchè è un problema di azione amministrativa) per aumentare un posto a Padova o a Bologna, quando è successo quello che purtroppo è successo, abbiamo dovuto, come poi abbiamo fatto, ma con grande lacerazione interna, togliere un posto in un'al-

tra città: così dobbiamo fare quando si chiede insistentemente un rafforzamento contingente dell'organico della magistratura. Ma queste operazioni sono difficili.

L'aumento di organico di 150 unità (non vorrei essere frainteso) è più fittizio che reale, nel senso che se a Milano, a Rimini o a Genova ci chiedono insistentemente la presenza di un magistrato noi, con un meccanismo che è pur sempre di garanzia (perchè il Consiglio superiore esprime il proprio parere, il Ministro firma il decreto) possiamo rispondere a questa esigenza senza togliere alcun posto ad Avellino o a Salerno dove, sia pure con difficoltà, ci sarebbe la possibilità di eliminarlo. Il che, peraltro, è vero fino ad un certo punto, perchè dove le cose funzionano bene, e pare che si possa anche togliere un magistrato, dopo un anno ci accorgiamo che invece, proprio per aver tolto un magistrato, le cose cominciano a funzionare male. È vero che la massa è sempre quella: però, nel momento in cui noi dobbiamo dotare un ufficio (di Padova, di Bologna o di Genova), possiamo, poichè abbiamo una disponibilità accantonata, rispondere positivamente alle richieste, senza dover ricevere il presidente del tribunale, spiegare la situazione, e subire magari proteste.

B O N I F A C I O. Però questa è la via migliore per non risolvere affatto il problema. Il problema si risolve quando nell'ufficio inutile si sopprime un posto di organico. In modo tale, cioè, che un posto non può più essere considerato vacante.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il senatore Bonifacio sa quale opposizione sia venuta da più parti e anche da me, riguardo ai posti da sopprimere.

L'unica critica che si può fare non è la revisione, alla quale io credo, ma è la soppressione di una serie di uffici giudiziari. Sulla revisione siamo d'accordo. Infatti questo, come ha detto il Presidente, è un provvedimento-ponte per una revisione vera, che non c'è dubbio sia necessaria, perchè vi sono degli uffici che sono certamente o

quasi certamente inutili, anche se io resto con qualche perplessità perchè il decentramento della giustizia non può non esserci. È chiaro, peraltro, che dobbiamo avere prima i giudici di pace, perchè non possiamo, evidentemente, tagliare i ponti e non avere una sostituzione immediata.

Ora gli ordini del giorno approvati alla Camera dei deputati erano volti a che si arrivasse davvero ad una perequazione tra tutte le magistrature — e mi pare che forse questa via non si segue se è vero che vi è un altro disegno di legge che si sta esaminando a parte — perchè veramente si corrisponda retribuzione uguale a funzioni uguali: tutti i magistrati, evidentemente, esercitano le stesse funzioni ed hanno le stesse prerogative.

In attesa di questa revisione organica, che mi auguro sia abbastanza celere, credo che questo provvedimento debba essere approvato. Non lo chiede solo la magistratura ma, insieme ad altri provvedimenti, è una risposta che il Parlamento non può non dare con urgenza a problemi che sono reali.

P R E S I D E N T E. Onorevoli senatori, do lettura del parere della 5^a Commissione, dal quale si desume anche l'esigenza di emendare l'articolo 7 relativo alla clausola di copertura finanziaria:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera, ha rilevato che la clausola di copertura (articolo 7) non è commisurata all'effettiva incidenza finanziaria, derivante dall'attuazione dell'emananda normativa, sul 1981.

La Commissione, sulla base del testo approvato dalla Camera dei deputati e degli emendamenti al primo capoverso dell'articolo 2, al quart'ultimo comma dell'articolo 2, e al primo comma dell'articolo 3, presentati dal Governo, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del testo, come modificato dagli emendamenti suddetti, a condizione che la clausola di copertura (articolo 7) venga al primo comma così riformulata:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in

29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce 'Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti'.

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce "Aumento del contingente per gli uditori giudiziari"; quanto a lire 3.060 milioni la voce: "Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto"; quanto a lire 10.200 milioni la voce: "Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria" e per la quota residua utilizzando la voce: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" ».

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che le modalità di copertura proposte per il disegno di legge in esame assorbono automaticamente le disponibilità iscritte nel fondo speciale di parte corrente a copertura del disegno di legge n. 949, sul quale la Commissione bilancio si era già espressa in senso favorevole in data 3 dicembre 1980.

Ogni altro ulteriore emendamento che comporti oneri al di là di quelli previsti nella clausola di copertura proposta deve considerarsi carente sotto il profilo della copertura medesima.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa specia-

le e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Agrimi un emendamento volto a maggiorare tutte le voci delle tabelle annesse al disegno di legge richiamate dall'articolo 1 di lire 4.400.000 e a sopprimere, di conseguenza, l'articolo 3.

A G R I M I. Onorevole Presidente, desidero non illustrare l'emendamento, che si illustra da sè e che è stato anche illustrato nell'intervento del senatore Branca e mi pare anche dal senatore Bonifacio, ma dire che questa esigenza deriva non dal gusto di fare proposte innovative, ma dalla dura esperienza che abbiamo fatto.

Il sottosegretario Gargani ha ricordato, ad esempio, la sua opposizione alla promozione automatica dei magistrati di Cassazione, contro la quale anch'io mi battei; per la prima volta nella mia vita, e spero anche l'ultima, discostandomi dalla direttiva del Gruppo, votai contro l'approvazione della promozione automatica dei magistrati, che avrebbe moltiplicato esageratamente il numero dei presidenti di sezione di Cassazione: cosa che coinvolgeva e coinvolge — e questo mi sta particolarmente a cuore — gli aumenti dello stipendio dei deputati e dei senatori collegato a quello del presidente di sezione della Corte di cassazione. Anche questo, infatti, dobbiamo tenere presente quando approviamo gli aumenti per i magistrati: la gente sa — non è che non lo sa nessuno — che tali aumenti si ripercuotono sulla retribuzione dei deputati e dei senatori e quindi, anche sotto questo profilo, ci esponiamo ampiamente.

Ora, la mia proposta di aumentare le tabelle tende ad una semplificazione. Io posso anche ritirare l'emendamento, però certamente la prossima volta saremo costretti a dire che forse abbiamo fatto male, e non si tratta di una prossima volta lontana, ma questo si verificherà fra pochi giorni. Giustamente il Sottosegretario ha fatto rilevare che questa non è un'indennità di rischio; è un'indennità di funzione legata alla peculiarità, alla particolarità della funzione giurisdizionale.

Non comprendo, pertanto, la ragione per la quale il disegno di legge n. 1268 deve essere esaminato martedì ed il disegno di legge n. 1261 deve essere discusso oggi, mentre potrebbero essere discussi entrambi martedì. Una cosa del genere, infatti, significherebbe automaticamente una piccola frizione — questo ve lo posso dire per la mia esperienza e non perchè sono un mago —. La previsione che si può fare è che, siccome vi sono delle peculiarità giustamente rivendicate dalla magistratura ordinaria, quando noi martedì estenderemo l'indennità di lire 4.400.000 agli altri magistrati, allora, la peculiarità scomparirà. Dopodomani i magistrati diranno: vogliamo qualche altra cosa perchè la peculiarità ce l'avete tolta estendendo l'indennità alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato, ai militari, eccetera. Mi pare, cioè, che non sia molto serio — e questo lo dico con molta fermezza ed anche perchè risulti a verbale — andare avanti oggi quando è stato già presentato un altro provvedimento, che dovrà essere approvato da questo stesso consesso fra due, tre giorni. Sarebbe più opportuno approvarli tutti fra pochi giorni, cercando di evitare perlomeno lo scavalco che si verificherà e che forse è già nel pensiero non nostro, signor Presidente, ma di qualcuno interessato. Qualcuno, infatti, potrebbe dire: adesso bisogna cominciare un'altra rivendicazione perchè i militari, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato ci hanno raggiunto e non abbiamo più un'indennità, un trattamento che ci distingue dagli altri, come è giusto che sia.

Questa è la ragione per la quale ho presentato tale emendamento semplificativo,

che, se ci fosse qualche ombra sulla costituzionalità, la spazzerebbe via e che, comunque, darebbe un trattamento semplice e lineare a tutta quanta la categoria dei magistrati, assorbendo altresì il provvedimento che dovremo esaminare fra pochi giorni, il quale, ripeto, sarebbe ampiamente superato se venisse approvato il mio emendamento. Ma, signor Presidente, non insisto nella mia proposta poichè mi accorgo, dal procedere delle cose, che non è il caso. Siamo oramai abituati a fare recriminazioni annuali, trimestrali o mensili: mi riservo di fare qualche altra recriminazione del genere non appena se ne presenterà l'occasione per poi trarne le conseguenze dovute, perchè le cose possono succedere una, due volte, ma non la terza volta.

P R E S I D E N T E . Allora, ritira l'emendamento, senatore Agrimi?

A G R I M I . Sì, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive pensionabili calcolate dall'ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni,

province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 40 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successi-

vo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma del testo sostitutivo degli articoli 11 e 12 della legge n. 97, la parola: « pensionabili ».

S A P O R I T O, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole.

S C A M A R C I O, *relatore alle Commissioni*. Anch'io sono favorevole.

A G R I M I. Fortunatamente il grave equivoco che stava per verificarsi, e per il quale l'ISTAT si stava tempestivamente premunendo, è venuto al pettine. Ma nell'articolo 2 di nodi ve ne sono moltissimi, e non ancora giunti al pettine. Ecco perchè parlo di soppressione: non perchè non si debba rendere giustizia a tutti ma perchè, dopo che sarà stata soppressa la parola « pensionabili », invito chiunque a fare il calcolo dei « benefici medi » *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza, così come prescritto dal terzo comma. Si tratta infatti di enti ad ordinamento autonomo e che quindi si regolano come vogliono.

**Presidenza
del Presidente della 2^a Commissione
DE CAROLIS**

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola: « pensionabili », proposto dal Governo al primo comma.

È approvato.

Sempre al primo comma propongo una modifica di coordinamento tendente ad esplicitare la sigla ISTAT con la dizione: « Istituto centrale di statistica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Il Governo propone poi un emendamento tendente a sostituire, nel settimo rigo del quarto comma, le parole: « 40 per cento » con le altre: « 30 per cento ».

S A P O R I T O, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole.

S C A M A R C I O, *relatore alle Commissioni*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2, che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

Art. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro*

capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla

COMMISSIONI RIUNITE 1^a E 2^a

2° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1981)

prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

È approvato.

I senatori Vitalone, Rossi, Vernaschi, Pavan, Coco e Calarco, propongono un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli aumenti previsti dagli articoli 1 e 2 sono estesi, in misura corrispondente, ai magistrati in pensione, tenuto conto della qualifica e dell'anzianità di servizio, qualunque sia l'epoca di cessazione del rapporto di lavoro ».

Debbo far presente che l'articolo aggiuntivo, come risulta dal parere della 5° Commissione, non indica fonti di copertura della maggiore spesa che implicherebbe la sua applicazione.

C O C O . Possiamo ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno.

V I T A L O N E . Desidero dare qualche chiarimento e sulla presentazione dell'articolo e sul suo ritiro.

Noi abbiamo riflettuto sul fatto che le ragioni poste a fondamento del disegno di legge presentato dal Governo militano in misura cospicua anche in favore dell'esigenza di un adeguamento del trattamento per quei magistrati i quali, avendo raggiunto il limite d'età, sono posti in quiescenza. Ciò anche in considerazione delle profonde sperequazioni verificatesi oggi tra il trattamento pensionistico riservato ai magistrati e quello riservato ad altre categorie di lavoratori, pubblici e privati.

Non trascuriamo, peraltro, nè il rilievo della Commissione bilancio, che è decisivo, nè l'esigenza, più volte ribadita in questa sede, di non ritardare l'iter del provvedimento: esigenza che ha impedito sino ad oggi l'esame di un contesto unitario del disegno di legge n. 520. Ciò nonostante, con l'emendamento abbiamo voluto sottolineare la necessità di non eludere almeno un riconoscimento morale e formale, in attesa di uno riconoscimento normativo e concreto,

alla benemerita categoria dei magistrati in pensione i quali, certo, se non dispongono della concreta possibilità di esasperare le già latenti conflittualità che purtroppo questo delicato settore del pubblico impiego reca in sé, meritano però, al pari di tante altre categorie di lavoratori pensionati, il riconoscimento ed il rispetto della collettività.

Per questa ragione e tenendo conto anche di quanto è stato preannunciato in ordine alla imminente trattazione congiunta dei disegni di legge n. 1268 e n. 520, trasformiamo l'articolo proposto nel seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato,

sollecitano l'estensione degli aumenti previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1261, in misura corrispondente, ai magistrati in pensione, tenuto conto della qualifica e dell'anzianità di servizio, qualunque sia l'epoca di cessazione del rapporto di lavoro ».

(0/1261/1/1-2) **VITALONE, ROSI, VERNASCHI, PAVAN, COCO, CALARCO**

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a lire 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo:

« L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata, di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita ».

S A P O R I T O, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole all'emendamento.

S C A M A R C I O, *relatore alle Commissioni*. Mi dichiaro anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a lire 4.400.000 annue, da corrispondersi in rate mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata, di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

È approvato.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Il conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

Alla copertura dei posti di magistrato di Corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.

Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro ».

È approvato.

Art. 5.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

È approvato.

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonchè il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417 ».

È approvato.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire e per l'anno 1981 in 58 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per gli anni finanziari medesimi, alla voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo, conformemente al parere della 5^a Commissione, propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente testo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce " Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti " ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: " Aumento del contingente per gli uditori giudiziari "; quanto a lire 3.060 milioni, la voce: " Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto "; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: " Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria ", e per la quota residuale utilizzando la voce: " Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti " ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dell'annesso allegato, di cui do lettura:

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

Qualifica —	Stipendio annuo lordo —
Primo presidente della Corte di cassazione	28.835.000
Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	26.805.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	24.369.000
Magistrati di Corte di cassazione	20.739.000
Magistrati di Corte di appello	18.435.000
Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	16.131.000
Magistrati di tribunale	11.522.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	8.109.000
Uditori giudiziari	6.951.000

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA
GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI
AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato	26.805.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, avvocati dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	24.369.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, avvocati dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	20.739.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, avvocati dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	18.435.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, avvocati dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	16.131.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe	14.196.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe	12.894.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, procuratori dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio	11.522.000
Uditori giudiziari militari, procuratori dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio	8.109.000

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'allegato testè letto.

L'esame degli allegati è così esaurito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito agli stessi relatori alla Commissione.

Non facendosi, osservazioni, il mandato a riferire resta conferito ai senatori Saprito e Scamarcio.

I lavori terminano alle ore 13,45.